

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere, pervenuta in data 8.10.2019, in ordine alla compatibilità della professione forense con l'assunzione della carica di presidente di un'associazione sportiva dilettantistica (ASD).

Il Consiglio

- udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici,

osserva

- l'art. 18 della Legge professionale forense dispone che la professione di avvocato sia incompatibile - tra l'altro - "con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, ... con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. ..."

- al precedente dettato normativo deve poi aggiungersi il diretto richiamo effettuato dall'art. 6 del C.D.F. che sancisce il divieto per l'avvocato di esercitare attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'albo e con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense;

- per costante giurisprudenza disciplinare, l'avvocato che assume la carica di presidente di un'associazione senza finalità di lucro non versa in alcuna condizione di incompatibilità, in difetto di tassative disposizioni in tal senso ed essendo le ipotesi di incompatibilità di stretta interpretazione e applicazione;

- pur nondimeno il Consiglio nazionale forense, in fattispecie relativa a presidenza di "onlus", sul presupposto che queste possano svolgere, strumentalmente ai fini istituzionali, anche attività commerciale, ha ritenuto "che l'esercizio della professione forense sia incompatibile con la carica di presidente di un'associazione non lucrativa, qualora, ovviamente, le relative funzioni non siano di mera rappresentanza, ma consentano l'esercizio di poteri gestionali" (C.N.F., parere 28 marzo.2012, n. 5);

- sul punto deve però osservarsi che tale ultimo parere è stato rilasciato nella vigenza dell'abrogato ordinamento professionale (Regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578) che, all'art. 3,

afferitava l'incompatibilità dell'esercizio della professione con "l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui";

come inizialmente ricordato, oggi la norma non si riferisce più all'ampia nozione di "esercizio del commercio", bensì all'"attività di impresa commerciale", definizione inquadrabile nel disposto dell'art. 2195 c.c., con rilevanti conseguenze giuridiche (tra le quali l'assoggettività alle procedure concorsuali);

- è noto che le associazioni sportive dilettantistiche, per definizione senza scopo di lucro, possono effettuare prestazioni commerciali, purché connesse alle attività istituzionali;

ove invece svolgano un'attività commerciale autonoma e distinta da quella istituzionale non potranno avvalersi del regime agevolativo fiscale di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398;

- ai fini della compatibilità dell'esercizio professionale con la carica di presidente di un'associazione (ricordando ulteriormente la sua responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c.) dovrà pertanto considerarsi l'effettiva attività svolta dall'associazione medesima;

- rilevato che, in ogni caso, le cause di incompatibilità, tassativamente indicate dalla legge, non possono essere derogate da alcun parere dell'Istituzione forense;

ritiene

che l'istante, nell'attenersi alle disposizioni normative richiamate, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito formulato.

---

Parole/frasi chiave: art. 6 CDF; art. 18 LP; dovere di evitare incompatibilità; presidente associazione sportiva dilettantistica